

**COMUNE DI ROVIGO**www.comune.rovigo.it*per il tramite dell'Unità OO.II.***Egr. Sig. Consigliere Comunale****Prof. Edoardo Gaffeo**

Lista Civica per Rovigo Edoardo Gaffeo

Oggetto: Riscontro prot. n. 89519 del 22/11/2024 - Interrogazione Musicalbar – C.C. del 28/10/2024

In relazione ai quesiti di natura tecnica formulati in sede di Consiglio Comunale del 28/10/2024 e inerenti l'iniziativa "Musicalbar" organizzata dal Comune nel corso dei mesi estivi, si formulano in condivisione con il Segretario Generale, le seguenti considerazioni.

In ordine alla prima richiesta di chiarimento sull'iter procedurale applicato riguardo al calcolo differito del mancato introito relativo alle occupazioni del suolo pubblico in favore delle attività commerciali, si conferma quanto già precisato dall'Assessore agli eventi e cioè che non era possibile determinarlo a priori con la prima delibera di Giunta Comunale n. 80 del 17/07/2024. Il motivo di tale scelta è giustificato dal fatto che l'iniziativa ha visto il coinvolgimento diretto dei locali del centro storico a quali spettava l'organizzazione degli eventi musicali ed degli spettacoli da proporre di volta in volta in favore del pubblico e caratterizzati da una varietà di programmi e artisti. Ragione per cui gli spazi e quindi le occupazioni di suolo pubblico non potevano essere fin da subito determinabili. Si è optato quindi, dopo un confronto tra gli uffici comunali competenti, di deliberare con provvedimento n. 200 del 10/10/2024 la presa d'atto del mancato introito solo al termine dell'iniziativa stessa, una volta note e perciò quantificate le occupazioni da parte del soggetto partner (Confesercenti). L'iter procedurale applicato risulta pertanto corretto sotto l'aspetto amministrativo, tenendo conto che il "dominus" e promotore dell'iniziativa era il Comune stesso e non un terzo soggetto come invece normalmente accade in occasione della concessione del singolo patrocinio.

La concessione della gratuità degli spazi pubblici anche alle attività con scopo di lucro per eventi aventi finalità di interesse pubblico è, come noto, consentiti dal vigente regolamento comunale in materia, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 96 del 29/12/2020. Il legislatore nazionale con la legge di bilancio n. 160 del 2019, nel rivedere la disciplina di tasse e canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, unificandole in un unico "*canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*", ha da un lato uniformato in tutto il territorio nazionale i presupposti impositivi e in linea generale le tariffe, e dall'altro in forza dell'autonomia finanziaria e impositiva attribuita dalla Costituzione (art. 119) agli enti locali, ha demandato alla potestà di regolamentazione comunale la possibilità di modificare le tariffe e di prevedere ulteriori riduzioni o esenzioni rispetto a quelle stabilite dalla legge (art 1, commi 821 lett. f) e comma 833). Tale possibilità tuttavia, potrà essere esercitata nei limiti che la stessa norma indica al comma 817, ovvero l'invarianza del gettito fiscale rispetto a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti dal CUP. A ciò si aggiunge, in base ai principi contabili di carattere generale, la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

La disposizione regolamentare applicata al caso di specie (art. 20, comma 1 lett. t) dispone, infatti, che: *.. "in relazione a particolari eventi/manifestazioni, la Giunta Comunale potrà valutare la possibilità di esentare il pagamento del relativo canone in relazione all'attività prevalentemente di natura culturale e/o sportiva e/o solidale e/o di promozione territoriale e/o ambientale organizzata con l'evento/manifestazione. L'interpretazione della prevalenza sarà stabilita in apposite linee*

guida approvate dalla Giunta Comunale con propria delibera". Tale ultimo inciso, così come attualmente formulato, appare privo del carattere di imperatività per l'applicazione della disposizione regolamentare, lasciando perciò aperta la possibilità che l'organo di governo dell'ente possa decidere con apposita delibera di esentare dal Cup anche le attività con scopo di lucro in relazione ad uno specifico evento/manifestazione dallo stesso organizzato verso il quale dichiara l'interesse pubblico prevalente.

L'esercizio, da parte di un ente locale, di tali facoltà discrezionali, trovando direttamente fonte nel dettato legislativo statale, non produce una disparità di trattamento fra titolari di autorizzazioni o concessioni all'utilizzo di suolo pubblico, a condizione che tale disparità sia mantenuta nell'ambito della cornice di tipo finanziario prevista dalla normativa primaria. Naturalmente, la concreta regolamentazione da parte del singolo Comune, oltre che aderente alle prescrizioni legislative, non può che essere ispirata dall'esigenza di perseguire l'interesse pubblico della comunità amministrata. Di conseguenza, pur non essendo necessaria una formale motivazione (trattandosi di atto regolamentare, cfr. art. 3, comma 2, legge n. 241 del 1990), vanno comunque esplicitate nella delibera approvativa le ragioni che inducono il Comune a riconoscere specifiche riduzioni o esenzioni per specifiche categorie di soggetti, operatori economici o di attività (quali, per esempio, i benefici a vantaggio della collettività o del medesimo comune, in termini di minore spesa per l'erogazione di servizi pubblici). L'Amministrazione Comunale con la delibera di Giunta n. 80 del 17/07/2024 ha ritenuto, infatti, prevalente l'interesse pubblico di promozione turistico-culturale del territorio, in quanto l'iniziativa da essa promossa e organizzata era finalizzata alla rivitalizzazione del centro storico a sostegno delle attività economiche notoriamente in forte difficoltà, riconoscendo nel limitato caso specifico le esenzioni di occupazione del suolo pubblico. Il minor introito per le casse comunali derivato dall'iniziativa in oggetto è stato considerato dalla Giunta comunale ampiamente compensato in termini di perseguimento del pubblico interesse, sia dal punto di vista della maggiore valorizzazione del centro cittadino, sia per quanto riguarda le ricadute positive sul tessuto economico-sociale del territorio e quindi in una prospettiva indiretta a medio-lungo periodo anche sulla tenuta generale del bilancio comunale.

In definitiva, l'interesse pubblico posto alla base della delibera n. 80 del 17/07/2024 in applicazione del vigente regolamento comunale, unitamente al rispetto dei limiti previsti dalla legge (l'invarianza di gettito e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, entrambi garantiti dal parere contabile favorevole), legittimano l'azione posta in essere dall'Amministrazione in occasione dell'iniziativa "Musicalbar".

A sostegno di quanto sopra esposto, vi è anche la recente deliberazione della Corte dei Conti della Regione Liguria - Sezione regionale di controllo n. 162/2024, la quale dopo aver ripercorso i principi posti alla base della legge di bilancio n. 160 del 2019, si sofferma sulla possibilità per enti locali di regolamentare all'interno del perimetro normativo, altre ipotesi di esenzione e/o riduzioni dal canone patrimoniale ulteriori rispetto a quelle già disciplinate dalla legge (in particolare nel comma 833) per determinate categorie di soggetti, operatori economici o di attività.

Quanto, infine, alla somma erogata a beneficio dell'Associazione Confesercenti, risulta opportuno fin da subito precisare che la stessa ha assunto la forma del contributo a ristoro delle spese dalla stessa sostenute, senza perciò conseguire alcun margine di guadagno, in quanto l'attività svolta era finalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico condiviso da entrambe le parti. Nessun vantaggio diretto ed esclusivo per l'Amministrazione come diversamente presuppone l'appalto di servizi e in generale ogni tipo di contratto a prestazioni corrispettive. Ne consegue che le somme percepite da un soggetto individuato dall'ente pubblico quale partner co-beneficiario per la realizzazione di un progetto o di una iniziativa, devono ritenersi come mere movimentazioni di denaro e come tali escluse dal campo Iva ai sensi dell'art. 2, comma 3 lett. a) del DPR N. 633/1972. La manifestazione di interesse da parte dell'Associazione Confesercenti non era da intendersi nella terminologia utilizzata in materia di appalti pubblici, bensì come volontà di condivisione e quindi di collaborazione in termini di reciproca contribuzione per la realizzazione dell'iniziativa. Confesercenti, infatti, nell'ambito dell'accordo di cui all'art. 119 TUEL, non ha svolto un servizio a vantaggio dell'amministrazione concedente, ma ha reso un'attività di interesse generale a beneficio della comunità e delle attività economiche del centro storico, operando quale *longa manus* dell'Amministrazione stessa, sostenendo le spese riguardanti gli artisti degli eventi organizzati nel corso delle serate estive, nonché i costi di comunicazione e promozione, coinvolgendo inoltre altre associazioni di categoria (Ascom) ed enti no-profit (Pro Loco di Rovigo), creando perciò rete territoriale. Il fatto che abbia sostenuto i costi dei diritti SIAE, in assenza del contributo iniziale da parte del Comune, è giustificata proprio dalla natura del rapporto di collaborazione.

La Dirigente
Micaela Pattaro,

Per presa visione e condivisione
dott.ssa Michela Targa
Segretario Generale